

27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

Note

- Questo capitolo non comprende:
 - i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; tale esclusione non riguarda il metano e il propano puri, che rientrano nella voce 2711;
 - i medicinali delle voci 3003 o 3004;
 - gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci 3301, 3302 o 3805.
- I termini «oli di petrolio o di minerali bituminosi», impiegati nel testo della voce 2710, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.

Tuttavia, tali termini non si riferiscono alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno del 60 % in volume distilla, alla temperatura di 300 °C riferita a 1.013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39).
- Ai sensi della voce 2710, per «residui di oli» s'intendono i residui contenenti principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi (definiti nella nota 2 del presente capitolo), anche miscelati con acqua. Tali rifiuti comprendono segnatamente:
 - gli oli inadatti al loro uso iniziale (per esempio oli lubrificanti esauriti, oli idraulici esauriti, oli per trasformatori esauriti);
 - i fanghi di nafta provenienti dai serbatoi di prodotti petroliferi, contenenti principalmente oli di tale tipo e una forte concentrazione di additivi (per esempio prodotti chimici) utilizzati nella fabbricazione di prodotti primari;
 - gli oli in forma di emulsioni acquose o di miscele acquose, come ad esempio quelli fuoriusciti da cisterne e serbatoi provenienti dal lavaggio di cisterne e serbatoi di stoccaggio o dall'utilizzazione di oli di taglio per la lavorazione meccanica.

Note di sottovoci

- Ai sensi della voce 2701.11, per «antracite» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non eccedente 14 %.
- Ai sensi della voce 2701.12, per «carbone bituminoso», si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) eccedente 14 % e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5.833 kcal/kg.
- Ai sensi delle voci 2707.10, 2707.20, 2707.30 e 2707.40 per «benzolo (benzene)», «toluolo (toluene)», «xilolo (xilene)» e «naftalene» s'intendono i prodotti contenenti rispettivamente più del 50 %, in peso, di benzene, toluene, xilene e naftalene.
- Ai sensi della voce 2710.12, gli «oli leggeri e preparazioni» sono quelli che distillano in volume, comprese le perdite, 90 % o più a 210 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86).
- Per «biodiesel», ai sensi delle sottovoci del n. 2710, vengono designati gli esteri monoalchilici di acidi grassi del tipo come quelli utilizzati come carburanti o combustibili, derivati da grassi e da oli di origine animale, vegetale o microbica anche usati.